

# GIUSTIZIA, ATTI DOVUTI E TUTELA DELL'INDIVIDUO

Federico Maurizio d'Andrea

D a diverso tempo è entrata nel patrimonio lessicale comune l'espressione "atto dovuto" che, in qualche modo, sintetizza, in ambito giudiziario, un concetto giuridico molto complesso quale quello di azione penale obbligatoria.

Procedendo per gradi può essere utile analizzare singolarmente i sostantivi che costituiscono l'espressione in parola dai quali si possono trarre utili indicazioni ai fini di queste, per forza di cose sintetiche, riflessioni.

Il termine "atto" rimanda immediatamente a quello di azione, cioè, nel nostro caso, all'azione penale.

Non potendo diffusamente soffermarsi sull' "insidioso" concetto – non esiste, infatti, forse una nozione giuridica ancor oggi più dibattuta e incerta tanto che si è affermato che esistono «tante dottrine dell'azione quanti sono gli scrittori che se ne sono occupati» (Salvatore Satta) e che esse, «come le notti della leggenda sono mille e una, e tutte meravigliose» (Piero Calamandrei) – basti qui dire che l'azione penale è il momento procedimentale che si inserisce tra un fatto che appare integrare gli elementi della fattispecie penale astratta (il reato) e il procedimento penale.

Tornando all'aggettivazione che nell'espressione in commento accompagna il termine "atto" (azione), è necessario porre l'accento sul concetto di doverosità (opposto a quello di discrezionalità) dell'azione penale intesa come il diritto – dovere «obbligatoriamente» esercitato dal pubblico ministero, nei confronti del giudice, al fine di provocare una verifica sulla esistenza della pretesa punitiva dello Stato.

Sostanzialmente, la questione ruota intorno a due antitetici poli: da una parte il principio di obbligatorietà dell'azione penale e dall'altra il principio di discrezionalità. Tra gli ordinamenti che accolgono il principio di obbligatorietà o legalità dell'azione penale, per quanto a mia conoscenza, l'ordinamento italiano è l'unico che lo prevede senza alcuna deroga.

L'articolo 112 della Costituzione italiana stabilisce che «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Nella tradizione giuridica italiana, il principio di obbligatorietà costituisce il punto di convergenza di alcuni principi fondamentali del sistema costituzionale: il principio di legalità dei delitti e delle pene sancito all'articolo 25 della Costituzione che esclude che l'attivazione di un procedimento penale avvenga in base a criteri arbitrari e potestativi e il principio di eguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge sancito all'articolo 3 della Costituzione che esclude disparità di trattamento o discriminazioni in base a valutazioni concernenti le condizioni personali e sociali dei singoli imputati e delle persone offese, nel perseguimento dei reati, nonché il principio della indipendenza istituzionale del pubblico ministero.

Può dunque essere utile rivolgere l'attenzione su natura e portata dell'obbligo costituzionale con riferimento all'esercizio dell'azione.

A questo proposito il nostro discorso non potrà che ruotare attorno alla formulazione dell'art. 50 comma 1 c.p.p. che dispone che «Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione». Dal tenore letterale di questa disposizione si evince l'insussistenza di un rapporto necessario e univoco tra notizia di reato e processo. Un indiscriminato dovere di agire porterebbe a una immediata paralisi della macchina giudiziaria. Da qui la scelta di collegare il principio di obbligatorietà dell'azione penale al dovere di completezza delle indagini e soprattutto di collocare il momento dell'esercizio dell'azione penale al termine della fase delle indagini preliminari.

Dal primo comma dell'art. 50 c.p.p., ne discende, dunque, che il pubblico ministero, venuto a conoscenza di una notizia di reato, è tenuto – da qui l'espressione “atto-azione dovuto-dovuta” – a procedere a indagini che sono solo astrattamente indirizzate all'esercizio dell'azione punitiva; infatti, laddove le stesse non conducano alla formulazione della imputazione, il pubblico ministero dovrà optare per la richiesta di archiviazione.

Pur nella doverosa e convinta difesa del principio, però, non è più concepibile – e su questo sarebbe bello iniziare una riflessione più ampia e a più voci – immaginare (ma è solo una immaginazione?) il principio della doverosità dell'atto come giustificazione di atti/azioni di accuse non suffragate almeno da un minimo di prove (parola, quest'ultima, alla quale bisognerà ridare la dignità che merita) a carico di ignare persone (magari integerrimi *civil servant*) da parte di frettolosi, poco accorti e sempre non responsabili (dei loro errori, anche quando manifesti) operatori di giustizia.

Il vero atto dovuto è il dovere, che incombe su tutte le coscienze, di tutelare le persone perbene e di distinguere, da subito, il grano dal loglio: l'atto dovuto non può spingersi a mettere tutti sullo stesso piano, a non tener conto delle circostanze di tempo e di luogo degli accadimenti o a “dover” dar conto, ad esempio, a improvvisati e chiassosi comitati; continuare così non contribuisce certo a rendere giusto ed equo un Paese che, una volta, tanto tempo fa, ma con ben altri protagonisti, era la culla del diritto

Presidente Cda Amsa SpA

e presidente OdV BancoBpm SpA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Federico Maurizio d'Andrea